



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 19.05.1998  
COM(1998) 326 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE CONCLUSIONI DELLA  
RIUNIONE MINISTERIALE INTERMEDIA SULL'INTEGRAZIONE DELLA  
PESCA E DEGLI ASPETTI AMBIENTALI TENUTASI IL 13-14 MARZO 1997  
A BERGEN**



# COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

## RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE CONCLUSIONI DELLA RIUNIONE MINISTERIALE INTERMEDIA SULL'INTEGRAZIONE DELLA PESCA E DEGLI ASPETTI AMBIENTALI TENUTASI IL 13-14 MARZO 1997 A BERGEN

### 1. Introduzione

La presente relazione non fa riferimento alle sezioni delle conclusioni intitolate **Guiding Principles, Management objectives and Strategies**. Essa riguarda invece la sezione intitolata **Actions**, che costituisce la parte principale delle conclusioni e che interessa più direttamente le autorità competenti. Nella relazione vengono esaminate le iniziative intraprese a livello comunitario (CE), ma non quelle adottate dai singoli Stati membri.

### 2. Ricostituire o salvaguardare la biomassa riproduttiva (Sezioni 6 e 7 delle conclusioni)

Nel dicembre 1993 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio che stabiliva gli obiettivi e le strategie di gestione per determinati tipi di pesca o gruppi di tipi di pesca nel periodo 1994-1997 (COM(93) 663 def.). Il Consiglio non ha adottato la suddetta proposta. Ciò nonostante sono stati fissati obiettivi e strategie per numerosi stock ittici del Mare del Nord nell'ambito dell'accordo bilaterale annuale tra l'Unione europea e la Norvegia. Si è così proceduto a stabilire gli obiettivi in termini di mortalità per pesca e i livelli minimi della biomassa riproduttiva per le aringhe, gli sgombri e la passera. Questi obiettivi sono stati fissati per la prima volta nel 1996, e riconfermati per il 1997 e 1998.

Nel 1995 la CE e la Norvegia hanno avviato contatti bilaterali per migliorare gli strumenti di gestione delle riserve di aringa e di sgombro; i temi di discussione comprendono i suddetti obiettivi in termini di mortalità e i livelli minimi di biomassa riproduttiva. Per l'aringa questa procedura si è ormai conclusa, mentre è ancora in corso per lo sgombro, sebbene si siano già registrati alcuni progressi. Potrebbe invece essere necessario modificare gli obiettivi e le strategie per la passera inizialmente concordati dall'Unione e dalla Norvegia. Il TAC per la passera relativo al 1998 stabilito dalle due parti dovrebbe comunque provocare una riduzione del tasso di mortalità per pesca.

La grave situazione degli stock di aringa all'inizio del 1996 ha richiesto l'adozione di misure immediate e energiche da parte degli organismi di gestione interessati. La CE e la Norvegia si sono affrettate a ridurre drasticamente i livelli di cattura sia degli individui maturi che del novellame di aringa per la restante parte dell'anno (Regolamento (CE) n. 1265/96 della Commissione, dell'1.7.1996 e regolamento (CE) n. 1602 del Consiglio, del 25.7.1996). Queste misure di ricostituzione degli stock, che

comprendono anche provvedimenti relativi alla pesca diretta dello spratto nell'intento di limitare le catture accessorie di giovani aringhe, sono state sostanzialmente riconfermate per il 1997 e il 1998.

Non è stato finora possibile stabilire un programma specifico per la ricostituzione delle scorte di merluzzo. Una delle difficoltà principali da questo punto di vista risiede nella diversa natura delle attività di pesca interessate. L'adozione di misure specifiche a tutela dei giovani merluzzi è ostacolata dal fatto che questi non tendono a concentrarsi in zone geografiche chiaramente delimitate per periodi di tempo sufficientemente lunghi. Ciò nonostante, numerosi Stati membri hanno recentemente adottato, a livello nazionale, un fermo temporaneo per proteggere concentrazioni locali di giovani merluzzi. Recentemente sembra inoltre esservi verificata una riduzione significativa nei tassi di mortalità per pesca. Se a questo si aggiunge infine il buon livello di reclutamento del merluzzo e il TAC fissato per il 1998 dall'Unione europea e dalla Norvegia si può sperare in una progressiva ricostituzione della biomassa riproduttiva.

Per il 1998 la CE, ha stabilito, per la prima volta, TAC per i cicerelli, la rana pescatrice, il rombo giallo, il rombo e il rombo liscio, la limanda e la passera, la passera lingua di cane e le razze. Per il 1998 sono stati inoltre fissati, sempre per la prima volta, contingenti nazionali per il melù, il suro, la busbana norvegese, lo spratto e le catture accessorie di giovani aringhe. Tale ripartizione dei contingenti è stata effettuata per evitare che ogni partecipante tenti di utilizzare l'intero TAC, con il rischio di superamenti. I TAC per il 1998 per la sogliola e il merluzzo carbonaro perseguono l'obiettivo di ridurre gli attuali tassi di mortalità per pesca.

La Commissione ha chiesto al CIEM di fissare i limiti e gli obiettivi di riferimento per numerosi stock. A tal fine si è riunito, nel febbraio 1998, il gruppo di studio del CIEM per l'impostazione precauzionale nella gestione delle risorse della pesca. Le conclusioni di questo gruppo di studio verranno approfondite nell'ambito del CIEM.

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, introduce alcune condizioni supplementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti. Tale regolamento sarà pienamente applicabile a partir dal 1 gennaio 1998. L'applicazione di questo regolamento apre la strada ad una riduzione dei rigetti nell'ambito delle attività di pesca miste.

Nel nuovo regolamento concernente le misure tecniche (cfr. sezione 4) sono state pienamente mantenute le zone protette attualmente esistenti, volte a tutelare le concentrazioni degli stock riproduttivi di aringhe. Dopo la riunione ministeriale intermedia non si è ritenuto opportuno adottare ulteriori misure in questo senso.

Nelle conclusioni della riunione interministeriale si accenna anche alla protezione del salmone e della trota del Reno. Il regolamento sulle misure tecniche attualmente in vigore (cfr. sezione 4) stabilisce che è vietata la pesca del salmone o della trota di mare al di fuori delle zone delle 12 miglia. Nel nuovo regolamento sulle misure tecniche questa disposizione è stata inasprita: i salmoni e le trote di mare non possono essere catturati al di fuori della zona delle 6 miglia.

### **3. Riduzione della capacità della flotta peschereccia e/o dello sforzo di pesca esercitato**

(Sezione 6.9 delle conclusioni)

Nel dicembre 1997 la Commissione ha adottato i programmi di orientamento pluriennali per le flotte pescherecce nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 (POP IV). L'obiettivo di questi programmi è di ridurre la capacità della flotta ad un livello tale da garantire un equilibrio duraturo tra sforzo di pesca e risorse. Gli orientamenti per la definizione degli obiettivi dei POP IV erano contenuti nella decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997.

Conformemente a questi orientamenti, i POP IV prevedono una riduzione dello sforzo di pesca del 30% per gli stock che rischiano l'esaurimento e del 20% degli stock soggetti a sovrasfruttamento. I tassi di riduzione sono differenziati a seconda della percentuale delle catture costituite da tali stock. Gli stock che rischiano l'esaurimento (ad es. aringa e passera) e gli stock soggetti a sovrasfruttamento (ad es.: eglefino e merluzzo carbonaro) vengono indicati nella decisione 97/413/CE del Consiglio.

I POP IV identificano, per ogni Stato membro, i segmenti della flotta e stabiliscono, a seconda degli stock sfruttati e degli attrezzi da pesca utilizzati, gli obiettivi in termini di riduzione dello sforzo da conseguire in ogni segmento entro il 31 dicembre 2001. Sono stati fissati anche gli obiettivi annui intermedi, onde garantire che le riduzioni avvengano in modo progressivo.

I POP IV concentrano pertanto le riduzioni dello sforzo su quei segmenti della flotta che pescano gli stock più vulnerabili e tentano di ridurre al minimo l'impatto socioeconomico, a breve termine, di queste riduzioni. Le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m che utilizzano attrezzi passivi sono esonerate da ogni riduzione di capacità.

Per le navi che utilizzano attrezzi attivi come ad esempio reti da traino o ciancioli le riduzioni di sforzo previste dai POP IV possono essere ottenute combinando riduzioni di attività e di capacità, purché determinate attività di pesca possano essere adeguatamente controllate. La Francia, la Germania, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito ricorrono a questa possibilità per alcuni segmenti della flotta. Tutti gli altri Stati membri intendono conseguire gli obiettivi dei POP IV esclusivamente con riduzioni di capacità.

Gli obiettivi dei POP III servono da base di partenza per il calcolo degli obiettivi dei POP IV. Questo significa che alcuni Stati membri debbono recuperare un certo ritardo rispetto al proprio POP III; ciò deve avvenire conformemente alle condizioni del POP III, ossia realizzando un minimo del 55% della riduzione mediante una riduzione di capacità. Questa condizione si applica anche a quei paesi che intendono conseguire gli obiettivi del POP IV mediante una riduzione di attività. È d'altro canto vero che per gli Stati membri che avevano raggiunto gli obiettivi del POP III le riduzioni imposte dal POP IV possono essere minime o nulle.

Conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 685/95 del 27 marzo 1995 e n. 2027/95 del 15 giugno 1995, sono stati fissati i tempi massimi durante i quali le navi comunitarie possono praticare la pesca demersale, ad esempio nelle divisioni CIEM VIIId e VIIe. A tal fine le navi che non sono attrezzate di un sistema di monitoraggio funzionante dovranno comunicare, mediante i mezzi tradizionali, l'entrata nella zona di sforzo e la relativa uscita, nonché le catture detenute a bordo, alle competenti autorità dello Stato membro di bandiera e, se del caso, dello Stato membro costiero. Queste navi sono inoltre tenute a registrare il tempo passato nelle zone di sforzo nel giornale di pesca. Ogni Stato membro di bandiera provvede ad indicare, per ciascuna attività di pesca, il tempo passato dalle proprie navi in ogni zona di sforzo convertendolo in kilowatt/giorni.

#### **4. Protezione del novellame, dei crostacei e dei molluschi**

(Sezione 8 delle conclusioni)

Nel 1995 il Consiglio ha adottato, per la prima volta, misure tecniche per l'utilizzazione di attrezzi fissi. Queste disposizioni hanno preso effetto il 1° gennaio 1998.

Nel 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca mediante misure tecniche volte a proteggere il novellame degli organismi marini. Il 1° gennaio 2000 questo regolamento sostituirà l'attuale regolamento che istituisce le misure tecniche di conservazione, il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997; quest'ultimo sostituisce invece il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, con tutte le successive modifiche. Sia il regolamento attualmente in vigore che i regolamenti recentemente adottati fanno riferimento, tra l'altro, al Mare del Nord, alla Manica e allo Skagerrak. L'obiettivo prioritario del nuovo regolamento (così come di quello attualmente in vigore) è di ridurre nella misura del possibile le catture di novellame, crostacei e molluschi.

I principali elementi di progresso del nuovo regolamento sono i seguenti:

- La misura standard della maglia per la Manica è aumentata da 80 a 100 millimetri,
- Le disposizioni concernenti le percentuali di cattura da tenere a bordo sono state modificate in modo tale da poter ridurre i rigetti obbligatori,
- Per quanto riguarda gli attrezzi sono state adottate disposizioni che dovrebbero contribuire ad aumentarne la selettività e che riguardano, tra l'altro, il diametro del filo, l'impiego di fili accoppiati e l'utilizzazione di pezze di rete con maglie quadrate.

Sono state mantenute le zone di tutela dell'aringa, dello sgombro e del pesce tondo (il "box" per la busbana norvegese) e sono state inasprite le disposizioni relative alla pesca nella zona di protezione della passera; sono state infine introdotte restrizioni per la pesca dello scampo a tutela del pesce piatto.

Il nuovo regolamento in materia di misure tecniche mantiene e precisa le attuali restrizioni concernenti l'uso di attrezzature di cernita automatica. L'obiettivo di queste restrizioni è di ridurre al minimo il problema del pesce rigettato in mare.

Nel nuovo regolamento che istituisce le misure tecniche non sono state riprese numerose taglie minime attualmente in vigore che non sembrano rivestire alcuna utilità (cantaro, rombo liscio, grongo, passera pianuzza, cefalo, limanda, triglia, pagello, alaccia americana, rombo chiodato, passera lingua di cane). Sono state inoltre numerose le aggiunte di nuove specie (granchio di mare, molva, polpo, canestrello, buccina) e le modifiche di taglie minime (nasello, rombo giallo, passera di mare, grancevola, merlano).

Vengono per il momento mantenute le misure tecniche in vigore per lo Skagerrak, che sono riprese dal verbale concordato firmato dalla Comunità, dalla Norvegia e dalla Svezia nel 1982. La Commissione spera di poter avviare negoziati con la Norvegia nell'intento di modificare le attuali misure tecniche per lo Skagerrak.

## **5. Tutela delle specie e degli habitat**

(Sezione 9 delle conclusioni)

La combinazione tra il regolamento annuale sui TAC e contingenti, il regolamento sulle misure tecniche e i programmi di orientamento pluriennali, che perseguono tutti l'obiettivo di ridurre e controllare i tassi di mortalità per pesca, avranno effetti positivi sugli ecosistemi del Mare del Nord.

Le direttive sugli habitat e sull'avifauna rappresentano il principale strumento di tutela delle specie e degli habitat nella Comunità europea; esse prevedono in particolare la creazione, da parte della Commissione su proposta degli Stati membri, di una serie di siti protetti denominati rete Natura 2000. La creazione di Natura 2000 ha subito ritardi in quanto alcuni Stati membri non hanno ancora adempiuto agli obblighi previsti dalle suddette direttive e per tale motivo si è ritenuto necessario avviare le necessarie procedure contro alcuni di essi. La Commissione farà tutto il necessario per garantire che le direttive in questione vengano attuate senza eccessivi ritardi.

La creazione della rete Natura 2000 ha tuttavia registrato progressi significativi. La Commissione ha già ricevuto alcuni elenchi dei siti proposti ed alcuni Stati membri hanno proposto l'inclusione di siti marini e costieri. Il primo seminario biogeografico atlantico costituirà un importante passo verso l'inventario dei siti di particolare interesse comunitario.

Nel giugno 1997, la Commissione ha cofinanziato un seminario sull'attuazione della direttiva relativa agli habitat nelle zone marine e costiere nonché un progetto promosso congiuntamente dal Regno Unito e dall'Irlanda (progetto Biomar) inteso ad elaborare una classificazione approfondita ed esaustiva dei biotopi marini. Alcuni progetti in ambiente marino e costiero sono stati finanziati nell'ambito dello strumento LIFE Natura; la Commissione promuove inoltre iniziative nell'ambito di OSPAR nell'intento di mettere a punto una classificazione europea dei biotopi marini

e di analizzare le strategie di tutela della natura nell'ambiente marino basate sugli ecosistemi.

## **6. Protezione nei confronti di attività diverse dalla pesca** (Sezione 10 delle conclusioni)

Per ridurre i rischi che le sostanze nocive comportano per le specie acquatiche la Commissione sta elaborando un elenco prioritario di sostanze che saranno soggette agli standard di qualità ambientali nell'ambito della nuova direttiva quadro sulla qualità dell'acqua. Ciò servirà a completare i lavori attualmente in corso sulle migliori tecnologie disponibili nell'ambito della direttiva 96/61 concernente la prevenzione e la lotta integrata all'inquinamento, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di sostanze da parte di impianti industriali.

La Commissione sta inoltre organizzando un seminario su come limitare l'utilizzazione di prodotti fitosanitari. Per quanto concerne il pericolo di eutrofizzazione causato dai nitrati impiegati in agricoltura, la Commissione ha avviato le procedure previste nei confronti di numerosi Stati membri per inadeguata attuazione della direttiva 91/676 sui nitrati.

La Commissione, che rappresenta la Comunità quale parte contraente della convenzione OSPAR per la protezione dell'Atlantico nord-orientale, è favorevole alla definizione, nell'ambito di questa convenzione, di nuove strategie concernenti la lotta all'eutrofizzazione, le sostanze nocive e la biodiversità; a quest'ultimo aspetto verrà dedicato un nuovo protocollo della convenzione.

## **7. Controllo e attuazione** (Sezione 11 delle conclusioni)

Sono numerose le iniziative adottate dalla Commissione, dagli Stati membri e dalla Norvegia per promuovere la cooperazione tra le autorità preposte alla sorveglianza delle attività di pesca nel Mare del Nord. Parecchie riunioni sono state convocate per discutere dei problemi di controllo in generale e, più specificatamente, delle questioni relative allo sgombrato e alla pesca degli altri pelagici. L'Unione europea e la Norvegia si sono impegnate, nell'ambito delle consultazioni annuali bilaterali sulla pesca, ad operare per un maggior controllo della pesca dello sgombrato.

Durante il primo incontro tra la CE, la Norvegia e le isole FaerØer, svoltosi nell'autunno 1997, si è deciso di fornire ai rispettivi Stati di bandiera i dati relativi agli sbarchi di pescherecci battenti la propria bandiera. Sono previsti altri incontri per mettere a punto lo scambio elettronico di dati tra le parti.

Si sono svolti numerosi scambi d'ispettori della pesca tra Stati membri e paesi terzi bagnati dal Mare del Nord, ai quali hanno partecipato anche ispettori pesca comunitari. Ciò ha consentito agli ispettori di familiarizzarsi con le procedure e i

metodi d'ispezione applicati dalle altre parti ed è servito a migliorare la comunicazione tra le autorità, grazie ai contatti personali.

Il Consiglio ha adottato un sistema di sorveglianza via satellite dei pescherecci che verrà applicato dal 1° luglio 1998 per alcune flotte e dal 1° gennaio 2000 per tutti i pescherecci di oltre 20 m di lunghezza. La CE consulterà le altre parti sulla possibilità di estendere la sorveglianza via satellite delle navi a tutti i pescherecci che operano nel Mare del Nord. La localizzazione via satellite, assieme a seri controlli al momento dello sbarco, dovrebbe aumentare notevolmente la capacità delle autorità di sorvegliare efficacemente le attività di pesca.

## **8. Scienza, tecnologia e impatto economico**

(Sezioni 12, 13, 14 e 15 delle conclusioni)

Nel regolamento modificato sulle misure tecniche, recentemente adottato, gli Stati membri si impegnano, nel chiedere i finanziamenti comunitari durante il periodo 1998, 1999 e 2000, a privilegiare i progetti volti a sperimentare l'utilità delle pezze di rete a maglie quadrate o di altri accorgimenti ai fini di una maggiore selettività degli attrezzi trainati. La Commissione si è impegnata a finanziare in via prioritaria tali progetti.

Essa contribuisce inoltre al finanziamento di studi attinenti a tutti gli aspetti della politica comune della pesca, compresi in particolare programmi scientifici di campionamento relativi a determinate attività di pesca.

## **9. Informazione e partecipazione**

(Sezioni 16, 17 e 18 della conclusioni)

Nel 1997 la Commissione ha dato il via ad una serie di incontri su base regionale relativi alla gestione di determinate attività di pesca. Vi hanno partecipato gli Stati membri interessati, l'industria, gli ambienti scientifici ed economici. Questi incontri potrebbero costituire la base per una regolare consultazione regionale.

Tre di questi incontri si sono svolti nel 1997: gli argomenti trattati sono stati la pesca del pesce piatto nel Mare del Nord, la pesca dei pelagici nell'Atlantico nord-orientale e la pesca delle specie demersali nel mare Celtico e nella Manica occidentale.

#### **10. Maggiore integrazione della pesca e delle questioni ambientali** (Sezioni 19 e 20 delle conclusioni)

La Commissione si sta adoperando per ottenere, da un organismo scientifico riconosciuto, un programma di lavoro per attività di ricerca sull'impatto biologico della pesca.

La Commissione è al corrente degli sviluppi internazionali per quanto riguarda l'impostazione precauzionale, avendo partecipato a riunioni su questo tema organizzate, tra l'altro, dal CIEM, dalla NAFO e dalla NASCO. La Commissione intende valutare i risultati di queste riunioni.



ISSN 0254-1505

COM(98) 326 def.

# DOCUMENTI

IT

03 14 06

---

N. di catalogo : CB-CO-98-333-IT-C

ISBN 92-78-36409-6

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo